

Il Consiglio di Stato

Signor
Marco Noi
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 62.22 del 6 aprile 2022 Affinare le procedure di accoglienza di persone fuggite dalla guerra in Ucraina

Signore deputate e signori deputati,

in merito all'interrogazione in oggetto ci permettiamo innanzitutto di precisare alcuni elementi di rilievo generali, che permettono di meglio comprendere e contestualizzare la tematica e le risposte alle singole domande che seguono.

Un primo aspetto riguarda la chiara suddivisione dei ruoli e delle competenze tra Confederazione e Cantone. Alla Confederazione, tramite la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM), compete la prima registrazione del profugo presso uno dei Centri federali d'asilo (CFA) – per il Ticino di particolare rilievo quello ubicato a Chiasso –, l'analisi della domanda, il riconoscimento dello statuto di protezione S e l'attribuzione della persona a un Cantone.

In seguito all'attribuzione da parte della SEM, la competenza per l'accoglienza e la gestione delle persone con statuto S passa ai Cantoni. Il Ticino già a partire dal 18 marzo 2022 ha adottato un "Piano cantonale per l'accoglienza dei profughi ucraini" (in seguito Piano cantonale) che definisce le tre fasi di accoglienza, l'organizzazione e anche le principali procedure da attuare. Questo è in continuo affinamento e aggiornamento sulla base dell'evoluzione della situazione. Le informazioni di rilievo sono inoltre pubblicate sull'apposito portale web del Cantone e sul canale Telegram dedicato al tema¹. A disposizione dei profughi c'è inoltre una helpline cantonale che risponde alle domande, sia delle persone bisognose di protezione, sia degli ospitanti o più in generale dei cittadini.

Un secondo elemento riguarda invece le procedure. Queste sono definite sulla base di un quadro normativo federale o cantonale che determinano modalità e strumenti di attuazione diversi che non possono essere rivisti, modificati o unificati sulla base di esigenze particolari come lo è ad esempio la crisi ucraina vigente. A questo si aggiunge anche l'oggettiva difficoltà a determinare in così breve tempo una procedura per lo statuto di protezione S; che non è mai stata adottata in passato. Sia la Confederazione sia i

¹ <https://www4.ti.ch/di/ucraina> e <https://t.me/s/ucrainaTi>

Cantoni hanno dovuto approfondire le diverse tematiche a mano a mano che si presentavano e conseguentemente affinare le relative procedure.

Analogamente ci sono poi anche compiti che sono attribuiti ai Comuni e che questi ultimi sono chiamati a svolgere.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste:

1. Corrisponde al vero che:

- a) **Le persone debbano pellegrinare da uno sportello all'altro dove bisogna presentarsi di persona (Chiasso, poi Giubiasco, Comune di residenza e poi uffici competenti per cassa malati, sussidi, buoni pasto, scolarizzazione, ...)? Ciò vale anche per persone anziane, con problemi di mobilità e per le famiglie che devono accompagnare bambini e minorenni?**

Per quanto attiene alla Confederazione e al ruolo della SEM, su decisione del Consiglio federale e in base all'art. 4 della Legge sull'asilo (LAsi), dal 12 marzo scorso la SEM è competente per la registrazione e il rilascio dello Statuto S per le persone provenienti dall'Ucraina dal 24 febbraio 2022. Salvo altro disposto specifico, restano applicabili per analogia gli articoli della LAsi circa la presentazione della domanda presso uno dei centri federali d'asilo CFA, per cui l'identificazione e la registrazione avvengono a mezzo di documenti identificativi.

La presentazione della richiesta è personale. La Confederazione è garante in tal modo dei disposti circa la sicurezza del diritto e la tutela dell'ordine pubblico. Al fine di snellire i tempi di attesa agli sportelli della SEM, la Confederazione ha attivato degli applicativi online di pre-registrazione, con la fissazione di una data per l'appuntamento specifico e personale per la registrazione al CFA. Non è ammissibile, legale e nemmeno possibile per la SEM ipotizzare un'unificazione dello sportello di registrazione della protezione in "entrata", con quelli di competenze specifiche dei Cantoni o tantomeno dei Comuni, relativi alle ulteriori fasi di accoglienza sul territorio. Inoltre la SEM ha attivato da subito una Helpline (telefonica e digitale) per rispondere a tutte le domande, sia delle persone bisognose di protezione sia dei cittadini e di tutte le autorità del territorio. Qualora debitamente preannunciati, per casi *specifici di vulnerabilità* ed esaminati su singolo caso, il personale della SEM ha allestito specifici processi di registrazione a distanza.

Per quel che concerne invece l'accoglienza cantonale, occorre in primo luogo registrarsi al Cantone. Proprio per tenere adeguatamente conto della specifica situazione e allo scopo di agevolare il più possibile il processo, il Piano cantonale prevede due opzioni per la registrazione all'autorità:

- presso il Punto di accoglienza (PAF) di Cadenazzo, per i profughi con statuto S che non dispongono di un alloggio, offrendo loro già anche un alloggio provvisorio nell'attesa di un trasferimento verso un Centro regionale e la successiva individuazione di un alloggio individuale; oppure:
- presso lo sportello dedicato in viale Stazione a Bellinzona, per coloro che dispongono invece già di una soluzione abitativa presso privati sul suolo cantonale, in modo tale che possano successivamente rientrare presso la famiglia ospitante.

Una volta completata la procedura di registrazione, è poi necessario fare richiesta di prestazioni assistenziali in caso di bisogno e recarsi presso l'Ufficio migrazione per il rilevamento dei dati biometrici (su convocazione da parte dell'Ufficio stesso) necessari al rilascio del permesso. Trattandosi di attività diverse, che non si rivolgono necessariamente alle stesse persone – non tutte le persone devono infatti recarsi a tutti gli sportelli (la richiesta di prestazioni assistenziali, ad esempio, può essere effettuata dal responsabile del nucleo familiare) – e che necessitano di tempistiche, strumenti e risorse ben diverse, non è stato possibile procedere con una loro unificazione. Bisogna inoltre considerare che in parte è stato possibile fare capo a strutture ordinarie già esistenti.

Nel contempo si è ritenuto anche molto importante permettere un accesso fluido e ordinato a tutti in considerazione dell'elevato numero di persone attribuite al Ticino (da metà marzo a metà aprile sono stati attribuiti al Canton Ticino quasi 2'400 profughi ucraini; ad oggi sono poco meno di 3'000).

Laddove possibile, si cerca naturalmente di facilitare il processo e limitare gli spostamenti. Per esempio, per le persone accolte presso i centri regionali di accoglienza, sono gli operatori che si recano nel centro regionale stesso per espletare alcune procedure (quali per esempio l'apertura di un conto corrente postale necessario al versamento delle prestazioni) oppure per fornire sostegno medico e psicologico. Analogamente anche per le persone vulnerabili con bisogni speciali (per esempio anziani non autosufficienti) si individuano soluzioni consone alle situazioni individuali.

b) Componenti di una famiglia vengano separate fra di loro?

No, il Piano cantonale e la definizione stessa di nucleo familiare (conformemente all'unità di riferimento valida per le prestazioni di assistenza sociale) non prevede una separazione delle persone della stessa famiglia.

c) Ai profughi vengano attribuiti degli alloggi previsti dal cantone, separandoli dalle famiglie presso le quale erano alloggiati da due o tre settimane? Ciò avviene anche per i bambini già scolarizzati da un paio di settimane?

No, né i profughi adulti né i bambini vengono separati dalle famiglie presso le quali erano alloggiati. Per i profughi ucraini che non hanno un alloggio il Piano cantonale prevede come via prioritaria di far capo da subito al PAF, così che, dopo un periodo presso i centri regionali, le persone possano usufruire di un alloggio autonomo.

Il Cantone si è fortemente attivato, in collaborazione con gli enti e i privati sul territorio, per reperire alloggi. La priorità è data alle persone alloggiate presso i centri regionali collettivi e secondo le specificità e necessità dei singoli nuclei familiari, quali per esempio la scolarizzazione.

Per far fronte e riconoscere l'ampio slancio di solidarietà che ha portato numerose famiglie ticinesi ad accogliere i profughi con permesso S, l'alloggio presso le famiglie ospitanti, come da comunicazione del Consiglio di Stato del 14 aprile 2022, è consentito riconoscendo le spese locative di un alloggio indipendente e se le persone sono state ospitate fra il 14 aprile 2022 e il 1 luglio 2022.

Una separazione è possibile nei casi in cui per la famiglia ospitante non sia più possibile ospitare i profughi oppure su esplicita richiesta da parte del profugo stesso.

d) I profughi vengono interrogati nei centri di registrazione da soli poiché alle persone di loro fiducia rispettivamente agli interpreti di loro fiducia non è permesso assistere?

No, le persone bisognose di protezione non subiscono un interrogatorio da parte dell'autorità. Gli stessi partecipano attivamente nella fase di registrazione nei Desk dei CFA con il supporto di team specificatamente formati e messi a disposizione dell'autorità che hanno il compito di accompagnare e sostenere la fase di identificazione e registrazione. I team si compongono di interpreti certificati dal servizio specifico della Confederazione, rappresentanti legali assegnati presenti per la tutela legale e la spiegazione di ogni e specifico passaggio, le persone di fiducia per l'accompagnamento specifico in tale fase dei minori e infine il personale SEM. Personale dell'assistenza e militi della Protezione civile si occupano inoltre del vitto e sussistenza dei profughi durante le varie fasi di registrazione. L'intervento di terzi, non appositamente formati e certificati, non è ammesso già solo per la sicurezza e la qualità dei dati e la privacy dei singoli dossier. Sono tuttavia ammesse singole eccezioni di accompagnamento per le persone anziane e/o vulnerabili, bisognosi di sostegno morale specifico.

e) Il cosiddetto sistema di "attribuzione ai Cantoni" permette all'autorità del Canton Ticino di trasferire profughi presso centri di accoglienza in altri cantoni, strappandoli così alle famiglie che li avevano accolti in Ticino?

No, la competenza sia per quanto riguarda l'attribuzione sia in caso di trasferimento di Cantone spetta alla SEM; il Ticino non è quindi competente in merito.

2. Se le fattispecie sopra descritte si producono con regolarità, non ritiene il Consiglio di Stato necessario e importante che:

Come dettagliatamente descritto, si sottolinea nuovamente che le situazioni sopra ipotizzate non trovano un riscontro né nel quadro normativo né nell'organizzazione realmente vigente. Allo scopo di fare maggiore chiarezza su questo tema, ed evitare così possibili incomprensioni future, si risponde comunque compiutamente anche alle prossime domande.

a) tali procedure vengano centralizzate in uno solo luogo e/o svolte perlopiù per corrispondenza, evitando così a persone potenzialmente molto vulnerabili e ai propri accompagnatori di doversi assumere ulteriori stress emotivi e investimenti di tempo non sostenibili?

Per quanto attiene all'adempimento dei requisiti di legge e di sicurezza nel diritto si rimanda a quanto indicato sopra. La Confederazione attua con la massima rapidità tutte le procedure di registrazione: in media si riscontra un tempo di attesa tra presentazione della domanda personale al CFA e l'erogazione dello Statuto S di circa 48 ore, salvo casi speciali. Alle persone è inoltre offerta la possibilità di velocizzare le procedure tramite una pre-registrazione dei propri dati, della situazione medica/personale e dell'alloggio tramite l'utilizzo dell'applicazione di registrazione della SEM via WEB, *RegisterMe*, fruibile

facilmente sulla pagina online della SEM. L'applicazione permette inoltre di fissare comodamente l'appuntamento personale al CFA interessato.

Per quel che concerne il Cantone, l'arrivo dei profughi si è dimostrata un'importante sfida per l'alto numero di persone attribuite al Ticino in poco tempo. Nell'arco di poco più di un mese è infatti raddoppiato il numero di persone provenienti dall'ambito dell'asilo (a metà aprile erano già quasi 2'400). Sin da subito, ed ancora oggi, il Ticino ospita infatti un numero maggiore di persone rispetto a quanto stabilito dalla chiave di riparto definita a livello federale. Per questa ragione si è lavorato per priorità, garantendo in un primo tempo vitto e un alloggio decoroso e sicuro a tutti, prestando inoltre la dovuta attenzione – in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari – al rilevamento dei bisogni dei profughi.

Come già descritto nella premessa, il Cantone, attraverso il dispositivo di accoglienza introdotto, privilegia la via ordinaria data dalla registrazione al PAF e l'alloggio temporaneo presso i centri regionali collettivi – dove è appunto garantita anche assistenza medica e psicologica – nell'attesa di individuare un alloggio individuale consono al nucleo familiare del profugo, proprio allo scopo di evitare ulteriori stress emotivi.

b) I membri della medesima famiglia o dello stesso gruppo fuggito assieme dalla guerra non vengano suddivisi in alloggi differenti, rompendo così legami significativi?

Sia a livello federale sia cantonale non si attuano separazioni di nuclei familiari. La SEM ripartisce i profughi secondo le chiavi di ripartizione vigenti e sancite nella LAsi. Gli stessi vengono attribuiti al Cantone secondo un principio di causalità rispettoso, oltre che della chiave di ripartizione specifica, dei requisiti di parità di trattamento tra i Cantoni per quanto attiene a determinati gruppi, come per esempio i casi medici e i minori non accompagnati. Nella ripartizione si tiene conto del principio all'unità della famiglia nucleare estesa, che considera: coniugi; genitori e figli minorenni; genitori e figli maggiorenni, a condizione che questi ultimi soggiornino in Svizzera senza la propria famiglia, e infine i nonni. Qualora vi sia un grado di vulnerabilità bisognoso di sostegno, i profughi vengono attribuiti insieme alle loro persone di riferimento. A quanto precede va aggiunto che la Confederazione mantiene, qualora la chiave di ripartizione lo permetta, l'attribuzione delle persone già ospitate stabilmente e precedentemente alla registrazione presso il Cantone di riferimento dell'alloggio (cosiddetto sistema a semaforo).

Analogamente, anche il Cantone tiene in considerazione il nucleo familiare e non procede con una sua suddivisione in alloggi differenti.

c) Le persone già ospitate presso parenti o presso amici di loro scelta non vengano separate e alloggiare altrove, magari in un'altra regione oppure addirittura in un altro Cantone?

Per quel che concerne la procedura federale si rimanda a quanto precede.

Come già indicato al punto precedente, anche a livello cantonale a priori non viene fatta alcuna separazione. Diversa è invece la situazione nel caso in cui la famiglia ospitante

non abbia più la possibilità di alloggiare delle persone con permesso S oppure sia il profugo stesso a fare esplicita richiesta di essere alloggiato altrove. In questi casi si procede con la valutazione e l'attribuzione di un nuovo alloggio che consideri – oltre alla rete di contatti nel frattempo istaurata – anche le esigenze di sicurezza, di salute e scolastiche del nucleo familiare. Analogamente viene preso in considerazione un cambio Cantone solo nella misura in cui sia esplicitamente richiesto dal profugo stesso e accordato dalla SEM.

d) I funzionari e impiegati statali e comunali qualora debbano condurre dei colloqui con i profughi, lo facciano in presenza delle persone di fiducia che li accompagnano?

La presenza delle persone di fiducia che accompagnano è permessa per alcune attività, come per esempio durante la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale oppure presso gli sportelli regionali dedicati alla consulenza e all'integrazione. Per altre invece, come ad esempio la procedura di registrazione nei desk dei CFA, questo non è possibile (cfr. risposta 1d).

e) Evitare che il desiderio dei profughi riguardo alla loro scelta della famiglia ospitante venga respinto anche quando non sussista una motivazione di particolare gravità?

Per quanto riguarda i compiti attribuiti alla Confederazione si rimanda alle risposte precedenti (cfr. 1c e 2a).

A livello cantonale il tema dell'alloggio è regolato come da Piano cantonale precedentemente descritto (cfr. premessa). Le persone con permesso S, se lo desiderano, sono naturalmente libere di alloggiare presso famiglie ospitanti.

f) Evitare che i profughi nei centri di raccolta nei bunker rimangono isolati senza possibilità di ricevere visite da parte di amici e parenti.

Al momento unicamente le persone con statuto di protezione S senza alloggio sono temporaneamente ospitate presso il centro di protezione civile di Cadenazzo. Durante questo breve soggiorno, che di regola non supera le 72 ore, è data particolare attenzione all'accoglienza dei profughi e non è preclusa la possibilità di spostarsi e ricevere visite da parte di amici o parenti.

Le altre strutture collettive regionali, dove i profughi che non hanno un alloggio sono successivamente ospitate nell'attesa di poter individuare loro un alloggio individuale, sono tutte fuori terra.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.

Vogliate gradire, signore deputate e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)
- Nucleo di crisi (tramite la coordinatrice cristina.oberholzer@ti.ch)